



Decreto Dirigenziale n. 133 del 30/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA N.10 FG.1 P.LLE 469 SUB 3 E 470 SUB 1 - COMUNE DI NAPOLI". PROPONENTE: SOC. ESPING S.R.L. - CUP 7729.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- g. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- h. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- i. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

- j. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- k. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- l. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che " *nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- m. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto che " *nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*";

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 864036 del 14/12/2015 contrassegnata con CUP 7729, la Soc. Esping S.r.l., con sede in Arzano (NA) alla via A. Volpicelli n. 27, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in Via Circumvallazione Esterna n.10 fg.1 p.lle 469 sub 3 e 470 sub 1 - Comune di Napoli";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Lassandro-Console, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che con nota prot. 463632 del 07/07/2016 la UOD Valutazioni Ambientali ha formulato una richiesta di chiarimenti ed integrazioni;
- d. che con nota prot. 552855 del 10/08/2016 la soc. Esping s.r.l. ha riscontrato la nota precitata;
- e. che con nota prot. 656781 del 10/10/2016 la soc. Esping s.r.l. ha trasmesso ulteriore documentazione;
- f. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. – V.A.S. – V.I. che nella seduta del 21/02/2017 ha deciso di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale "per le criticità emerse durante l'istruttoria, illustrate al punto 4.1 (*) della scheda istruttoria, riguardanti la delicatezza del sito dal punto di vista logistico considerato anche che:
- *i livelli di rumore ambientale previsti, dichiarati nella "valutazione previsionale di impatto acustico" redatta dal tecnico Dott. Rocco Sessa, risultano di 54.7 dB di poco sotto il limite di accettabilità pari nell'orario diurno a 55 dB;*
 - *l'azienda intende svolgere anche attività di messa in riserva [R13] di rifiuti biodegradabili cod. CER 20.02.01 (1000 T/anno) e di rifiuti urbani non differenziati cod. cer 20.03.01 (quantità non precisata indicata comunque al di sotto di 1000 T/anno) potenzialmente impattanti nell'area de quo.*

(*) 4.1 Inquadramento del progetto/intervento rispetto agli strumenti di pianificazione

Dal certificato di destinazione urbanistica Rep. N° 246 del 25.05.2016 si evince che la zona di localizzazione dell'intervento particelle 469-470 del Fg. 1 rientra, come risulta dalla tavola della

zonizzazione, nella zona B – agglomerati urbani di recente formazione – sottozona Bb – espansione recente disciplinata dagli artt. 31 e 33 delle norme di attuazione della variante per il centro storico, la zona orientale e la zona nord-occidentale.

L'Art.31 riporta che la zona B identifica l'espansione edilizia a partire dal secondo dopoguerra e la sottozona Bb “espansione recente”; art.33 recita che: “(sottozona Bb “espansione recente”) 1) la zona Bb identifica l'espansione edilizia a partire dal secondo dopoguerra. Sono ammessi, ove compatibili con la disciplina delle trasformazioni relative ai singoli edifici, ecc ecc.

La ditta in data 11.07.2016 faceva richiesta al Comune di Napoli di parere di conformità urbanistica premettendo che : “ nell'ambito di una precedente richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) avanzata dalla proponente, la Direzione Centrale – Servizio Pianificazione Urbanistica Generale aveva, con proprio parere del 16.09.2015 – Prot.....limitatamente alla particella n° 469 sub.3, individuato l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi tra quelle compatibili con la disciplina urbanistica vigente”.

A tale richiesta il Comune di Napoli Servizio Pianificazione Urbanistica Generale rispondeva al proponente e per conoscenza al SUAP e alla UOD07 che: “preliminarmente si segnala agli uffici in indirizzo che questo servizio si è già espresso con nota.....del 16.09.2015 sulla compatibilità urbanistica dell'attività nell'ambito della procedura di AUA di cui alla nota..... del 13.05.2015 di codesto SUAP. Dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza di AUA è stato possibile desumere che l'area occupata dall'impianto ricade interamente nella particella 469 Fg.1 del Nct. Nell'ambito della richiesta di cui all'oggetto codesta società precisa, invece, che l'area occupata dall'impianto ricadrebbe non solo nella particella 469, ma anche nella adiacente particella 470 Fg.1 del Nct e pertanto chiede che il parere di compatibilità urbanistica sia rivisto tenendo conto di tale circostanza. Tutto ciò premesso si precisa a codesta società che questo servizio si esprime nell'ambito delle procedure di propria competenza solo su richiesta del soggetto procedente. L'eventuale richiesta di parere da parte del competente ufficio regionale dovrà chiarire, per quanto sopra ricordato quale sia l'area effettivamente occupata dall'impianto, mediante idoneo grafico completo dei riferimenti precisi del Nct. Allo stesso tempo questo servizio segnala a codesto SUAP le discordanze appena ricordate per gli eventuali adempimenti di propria competenza.

Nella “valutazione previsionale di impatto acustico”redatta dal tecnico Dott. Rocco Sessa si riporta che l'area interessata è classificata, all' interno del piano di “Zonizzazione Acustica” ai sensi della legge n° 447/95 del Comune di Napoli, come area ad uso prevalentemente residenziale (Classe II) nella quale rientrano le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Nell'atto di compravendita, stipulato in data 25.09.1989, allegato all'istanza è riportato che: “le parti dichiarano che il terreno in oggetto, nel PRG di detto Comune, è classificato “zona destinata a carcere o impianti pubblici o rispetto stradale” come da certificato rilasciato dal Sindaco in data 15 settembre 1987 che allego al presente atto sotto la lettera A”.

- g. che l'esito della Commissione del 21/12/2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Esping S.r.l. con nota prot. reg. n.222640 del 27/03/2017;
- h. che la soc. Esping S.r.l. con nota prot. 263938 del 10/04/2017 ha presentato osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 28/06/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: “La Commissione si è già determinata nella seduta del 21.02.2017 come segue: “... decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le criticità emerse durante l'istruttoria, illustrate al punto 4.1 della scheda istruttoria (al quale ci si riporta), riguardanti la delicatezza del sito dal punto di vista logistico considerato anche che:

- i livelli di rumore ambientale previsti, dichiarati nella “valutazione previsionale di impatto acustico” redatta dal tecnico Dott. Rocco Sessa, risultano di 54.7 dB di poco sotto il limite di accettabilità pari nell'orario diurno a 55 dB;
- l'azienda intende svolgere anche attività di messa in riserva [R13] di rifiuti biodegradabili cod. CER 20.02.01 (1000 T/anno) e di rifiuti urbani non differenziati cod. cer 20.03.01 (quantità non precisata indicata comunque al di sotto di 1000 T/anno) potenzialmente impattanti nell'area de quo.”

La ditta in data 11.07.2016 faceva richiesta al Comune di Napoli di parere di conformità urbanistica premettendo che : “nell'ambito di una precedente richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) avanzata dalla proponente, la Direzione Centrale – Servizio Pianificazione Urbanistica Generale aveva, con proprio parere del 16.09.2015 – Prot.....limitatamente alla particella n° 469 sub.3, individuato l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi tra quelle compatibili con la disciplina urbanistica vigente”.

A tale richiesta il Comune di Napoli Servizio Pianificazione Urbanistica Generale rispondeva al proponente e per conoscenza al SUAP e alla UOD07 che: “preliminarmente si segnala agli uffici in indirizzo che questo servizio si è già espresso con nota.....del 16.09.2015 sulla compatibilità urbanistica dell'attività nell'ambito della procedura di AUA di cui alla nota..... del 13.05.2015 di codesto SUAP. Dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza di AUA è stato possibile desumere che l'area occupata dall'impianto ricade interamente nella particella 469 Fg.1 del Nct. Nell'ambito della richiesta di cui all'oggetto codesta società precisa, invece, che l'area occupata dall'impianto ricadrebbe non solo nella particella 469, ma anche nella adiacente particella 470 Fg.1 del Nct e pertanto chiede che il parere di compatibilità urbanistica sia rivisto tenendo conto di tale circostanza. Tutto ciò premesso si precisa a codesta società che questo servizio si esprime nell'ambito delle procedure di propria competenza solo su richiesta del soggetto procedente. L'eventuale richiesta di parere da parte del competente ufficio regionale dovrà chiarire, per quanto sopra ricordato quale sia l'area effettivamente occupata dall'impianto, mediante idoneo grafico completo dei riferimenti precisi del Nct. Allo stesso tempo questo servizio segnala a codesto SUAP le discordanze appena ricordate per gli eventuali adempimenti di propria competenza.

Nella “valutazione previsionale di impatto acustico” redatta dal tecnico Dott. Rocco Sessa si riporta che l'area interessata è classificata, all' interno del piano di “Zonizzazione Acustica” ai sensi della legge n° 447/95 del Comune di Napoli, come **area ad uso prevalentemente residenziale (Classe II)** nella quale rientrano le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Nell'atto di compravendita, stipulato in data 25.09.1989, allegato all'istanza è riportato che: “le parti dichiarano che il terreno in oggetto, nel PRG di detto Comune, è classificato “**zona destinata a carcere o impianti pubblici o rispetto stradale**” come da certificato rilasciato dal Sindaco in data 15 settembre 1987 che allego al presente atto sotto la lettera A”.

La Società Esping S.r.l. con nota prot. 263938 del 10.04.2017 ha trasmesso osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90.

La Società Esping S.r.l. con nota PEC del 13.04.2017 acquisita al port. n. 278990 del 14.04.2017 ha chiesto un'audizione in Commissione. Il Dirigente della UOD 500606 Valutazioni Ambientali, nonché Presidente della Commissione, ha accolto la richiesta e con nota prot. n. 431698 del 22.06.2017 ha invitato la suddetta Società alla seduta odierna della Commissione. L'Avv. Stefano Curcio, l'Amministratore Giuseppe Esposito e l'Ing. Angelo Zammartino in sede di Commissione hanno dichiarato quanto segue: (Allegato 1) “In merito alle criticità emerse ci si riportano osservazioni e prescrizioni già formulate con la nota della Esping S.r.l. del 03.04.2017. Le criticità ambientali si ritengono superate sia tramite la rinuncia ai C.E.R. 20.02.01 e 20.03.01 sia in relazione ai limiti del Piano di Zonizzazione Acustica, pienamente rispettati come dimostrato nella Relazione Tecnica trasmessa con l'istanza V.I.A.”

La Commissione.
considerato che:

- **il proponente ha comunicato di voler rinunciare ai codici CER 20.02.01 e CER 20.03.01;**

- **il proponente ha rappresentato che dalla modellazione presentata si evidenzia il rispetto dei limiti stabiliti nel Piano di Zonizzazione Acustica e comunque ha proposto di attuare sin da subito un Piano di Risanamento Acustico prevedendo la installazione di pannelli fonoassorbenti;**
 - **gli aspetti urbanistici di cui alle determinazioni espresse nella seduta del 21/02/2017 attengono alle competenze del Comune il quale si esprimerà in sede di autorizzazione;**
- valutato quindi che i motivi che hanno condotto alla determinazione di sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale sono superati alla luce di quanto sopra esposto;**
decide di escludere il progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
- **nell'impianto non potranno essere ammessi i codici CER 20.02.01 e CER 20.03.01;**
 - **in fase di esercizio dovrà essere condotta una campagna di misurazioni delle emissioni acustiche atte a verificare che i valori effettivi di rumore siano coerenti con quelli stimati all'attualità e, in caso di superamenti, prevedere tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei limiti posti dal Piano di Zonizzazione Acustica.**
- b. che l'esito della Commissione del 28/06/2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Soc. Esping S.r.l. con nota prot. reg. n. 654411 del 05/10/2017;
- c. che la Soc. Esping S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 12/11/2015, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 28/06/2017, il progetto di “Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in Via Circumvallazione Esterna n.10 fg.1 p.lle 469 sub 3 e 470 sub 1 - Comune di Napoli”, proposto dalla Soc. Esping S.r.l., con sede in Arzano (NA) alla via A. Volpicelli n. 27, come di seguito testualmente riportato: “*La Commissione si è già determinata nella seduta del 21.02.2017 come segue: “... decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le criticità emerse durante l'istruttoria, illustrate al punto 4.1 della scheda istruttoria (al quale ci si riporta), riguardanti la delicatezza del sito dal punto di vista logistico considerato anche che:*
 - *i livelli di rumore ambientale previsti, dichiarati nella “valutazione previsionale di impatto acustico” redatta dal tecnico Dott. Rocco Sessa, risultano di 54.7 dB di poco sotto il limite di accettabilità pari nell'orario diurno a 55 dB;*
 - *l'azienda intende svolgere anche attività di messa in riserva [R13] di rifiuti biodegradabili cod. CER 20.02.01 (1000 T/anno) e di rifiuti urbani non differenziati cod. cer 20.03.01 (quantità non precisata indicata comunque al di sotto di 1000 T/anno) potenzialmente impattanti nell'area de quo.”*

La ditta in data 11.07.2016 faceva richiesta al Comune di Napoli di parere di conformità urbanistica premettendo che : “nell'ambito di una precedente richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) avanzata dalla proponente, la Direzione Centrale – Servizio Pianificazione Urbanistica Generale aveva, con proprio parere del 16.09.2015 – Prot.....limitatamente alla particella n° 469 sub.3, individuato l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi tra quelle compatibili con la disciplina urbanistica vigente”.

A tale richiesta il Comune di Napoli Servizio Pianificazione Urbanistica Generale rispondeva al proponente e per conoscenza al SUAP e alla UOD07 che: “preliminarmente si segnala agli uffici in indirizzo che questo servizio si è già espresso con nota.....del 16.09.2015 sulla compatibilità urbanistica dell'attività nell'ambito della procedura di AUA di cui alla nota..... del 13.05.2015 di codesto SUAP. Dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza di AUA è stato possibile desumere che l'area occupata dall'impianto ricade interamente nella particella 469 Fg.1 del Nct. Nell'ambito della richiesta di cui all'oggetto codesta società precisa, invece, che l'area occupata dall'impianto ricadrebbe non solo nella particella 469, ma anche nella adiacente particella 470 Fg.1 del Nct e pertanto chiede che il parere di compatibilità urbanistica sia rivisto tenendo conto di tale circostanza. Tutto ciò premesso si precisa a codesta società che questo servizio si esprime nell'ambito delle procedure di propria competenza solo su richiesta del soggetto procedente. L'eventuale richiesta di parere da parte del competente ufficio regionale dovrà chiarire, per quanto sopra ricordato quale sia l'area effettivamente occupata dall'impianto, mediante idoneo grafico completo dei riferimenti precisi del Nct. Allo stesso tempo questo servizio segnala a codesto SUAP le discordanze appena ricordate per gli eventuali adempimenti di propria competenza.

*Nella “valutazione previsionale di impatto acustico” redatta dal tecnico Dott. Rocco Sessa si riporta che l'area interessata è classificata, all' interno del piano di “Zonizzazione Acustica” ai sensi della legge n° 447/95 del Comune di Napoli, come **area ad uso prevalentemente residenziale (Classe II)** nella quale rientrano le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.*

*Nell'atto di compravendita, stipulato in data 25.09.1989, allegato all'istanza è riportato che: “le parti dichiarano che il terreno in oggetto, nel PRG di detto Comune, è classificato “**zona destinata a carcere o impianti pubblici o rispetto stradale**” come da certificato rilasciato dal Sindaco in data 15 settembre 1987 che allego al presente atto sotto la lettera A”.*

La Società Esping S.r.l. con nota prot. 263938 del 10.04.2017 ha trasmesso osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90.

La Società Esping S.r.l. con nota PEC del 13.04.2017 acquisita al port. n. 278990 del 14.04.2017 ha chiesto un'audizione in Commissione. Il Dirigente della UOD 500606 Valutazioni Ambientali, nonché Presidente della Commissione, ha accolto la richiesta e con nota prot. n. 431698 del 22.06.2017 ha invitato la suddetta Società alla seduta odierna della Commissione. L'Avv. Stefano Curcio, l'Amministratore Giuseppe Esposito e l'Ing. Angelo Zammartino in sede di Commissione hanno dichiarato quanto segue: (Allegato 1) "In merito alle criticità emerse ci si riportano osservazioni e prescrizioni già formulate con la nota della Esping S.r.l. del 03.04.2017. Le criticità ambientali si ritengono superate sia tramite la rinuncia ai C.E.R. 20.02.01 e 20.03.01 sia in relazione ai limiti del Piano di Zonizzazione Acustica, pienamente rispettati come dimostrato nella Relazione Tecnica trasmessa con l'istanza V.I.A."

La Commissione.

considerato che:

- **il proponente ha comunicato di voler rinunciare ai codici CER 20.02.01 e CER 20.03.01;**
- **il proponente ha rappresentato che dalla modellazione presentata si evidenzia il rispetto dei limiti stabiliti nel Piano di Zonizzazione Acustica e comunque ha proposto di attuare sin da subito un Piano di Risanamento Acustico prevedendo la installazione di pannelli fonoassorbenti;**
- **gli aspetti urbanistici di cui alle determinazioni espresse nella seduta del 21/02/2017 attengono alle competenze del Comune il quale si esprimerà in sede di autorizzazione;**

valutato quindi che i motivi che hanno condotto alla determinazione di sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale sono superati alla luce di quanto sopra esposto;

decide di escludere il progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:

- **nell'impianto non potranno essere ammessi i codici CER 20.02.01 e CER 20.03.01;**
- **in fase di esercizio dovrà essere condotta una campagna di misurazioni delle emissioni acustiche atte a verificare che i valori effettivi di rumore siano coerenti con quelli stimati all'attualità e, in caso di superamenti, prevedere tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei limiti posti dal Piano di Zonizzazione Acustica.**

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 4.1 al proponente Soc. Esping s.r.l - esping@pec.it;
 - 4.2 alla Provincia di Napoli - cittametropolitana.na@pec.it;
 - 4.3 al Comune di Napoli - direzione.generale@pec.comune.napoli.it;
 - 4.4 all'Arpac - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it;
 - 4.5 alla UOD Autorizzazioni Ambientali di Napoli - uod500614@pec.regione.campania.it;
 - 4.6 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio